

tere la questione al Consiglio della Società delle Nazioni. E questo, in seduta del 17 giugno, decise di chiedere l'avviso consultivo della Corte permanente di giustizia internazionale sul quesito giuridico e pregiudiziale messo dalla Conferenza degli ambasciatori, cioè se con la decisione del 1922 le Potenze alleate avessero esaurito la missione prevista dalla risoluzione 2 ottobre 1921 dell'Assemblea della Società delle Nazioni (cfr. Cap. XVI) (1). Lo stesso giorno il Segretariato rivolse analogo invito alla Corte, la quale, con parere del 4 settembre — uditi i delegati del Governo S. H. S. e albanese — rispose con parere nettamente affermativo alla richiesta del Consiglio della Società delle Nazioni (1). Il Consiglio

---

(1) Il quesito fu così formulato: Par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont-elles épuisé, en ce qui concerne la frontière, entre l'Albanie et le Royaume des S. H. S. au monastère de Saint-Naoum, la mission visée par une résolution unanime de l'Assemblée de la Société des Nations le 2 octobre 1921, telle qu'elle a été reconnue per les Parties intéressées?

Cfr. *Recueil des avis consultatifs*, série B, n. 9, Affaires du monastère de Saint-Naoum [Leyda, 1924] e série C, n. 9 [Leyda, 1924], che costituiscono una cospicua raccolta di documenti sulla questione albanese in generale. Il parere dice testualmente: «La Cour est d'avis que, par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont épuisé, en ce qui concerne la frontière de l'Al-